

REGOLAMENTO REDATTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 COMMA 7 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1994, N. 34 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA), PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA NEL COMPENSORIO N. 17 VAL DI SIEVE

Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina delle funzioni consortili per lo svolgimento delle attività di bonifica e difesa e regimazione idraulica nel comprensorio n. 17 Val di Sieve attribuite con deliberazione Consiglio regionale del 22 dicembre 1998, n. 400 (L.R. 34/94 art. 53 – Attribuzione delle funzioni consortili relativamente al comprensorio di bonifica n. 17 “Val di Sieve” alla Comunità Montana Mugello–Alto Mugello–Val di Sieve – zona E) alle ex Comunità montana Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve Zona E, funzioni che a seguito della soppressione del suddetto ente sono transitate agli enti successori: Comunità montana Mugello E1 e Comunità montana Montagna Fiorentina E2. Gli enti successori di cui sopra, con deliberazioni delle rispettive assemblee del 25 febbraio 2000, n. 12 e del 29 maggio 2001 n. 19 (E1), e del 24 febbraio 2000, n. 12 e del 26 giugno 2001, n. 25 (E2), hanno concordemente stabilito di svolgere tali funzioni in forma associata ed attribuito il ruolo di ente capofila alla Comunità montana Mugello E1, nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie del comprensorio di bonifica (64,71 per cento).

Art. 1

(Finalità)

1. Per realizzare il complesso degli interventi finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali, la Comunità montana Mugello E1 (capofila) anche per conto della Comunità montana Montagna Fiorentina E2 espleta, nell'ambito del comprensorio di bonifica su specificato, le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e successive modifiche e integrazioni.

2. In particolare provvede:

- a) ad elaborare, sentita la Comunità montana Montagna Fiorentina E2 e gli altri enti competenti per territorio, le proposte del piano generale di bonifica nonché a contribuire alla predisposizione dei programmi regionali di cui gli articoli 8 e 33 della l.r. 34/1994;
- b) alla progettazione e, su concessione della provincia, alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, di difesa del suolo e di sistemazione idraulica, regimazione idrogeologica ed assetto del territorio di competenza statale o regionale, nonché alla progettazione ed esecuzione - sempre su concessione degli stessi enti competenti - degli interventi di manutenzione straordinaria di tali opere;
- c) alla prevenzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile mediante: manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere classificate in bonifica, dei corsi d'acqua naturali, delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, ad esclusione di quanto previsto dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e successive modifiche ed integrazioni; azioni di monitoraggio ambientale; segnalazione delle calamità naturali e formulazione, nelle forme previste dalla legge, in collaborazione con i soggetti competenti, dei piani di protezione civile e loro attuazione;
- d) alla collaborazione con gli altri enti locali su problematiche inerenti l'utilizzo del territorio;

- e) alla progettazione ed alla esecuzione, per incarico degli interessati, delle opere di competenza privata di interesse comune a più fondi ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, comma 3 della l.r. 34/1994, in sostituzione dei medesimi, nonché di quelle comunque necessarie a garantire il buon regime delle acque affinché non venga recato pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere di bonifica;
- f) ad esercitare le funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo ai sensi degli articoli 59, 59 bis, e 59 ter della l.r. 34/1994;
- g) all'assistenza della proprietà consorziata per l'attuazione degli interventi di miglioramento fondiario;
- h) alla vigilanza sull'adempimento, da parte di soggetti obbligati a norma di legge, delle direttive del piano generale di bonifica,
- i) a svolgere ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione le funzioni attribuite in materia di opere idrauliche, ad eccezione di quelle di seconda categoria di competenza delle province, ivi compresa la vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e del regio decreto 8 maggio 1904 n. 368, nonché il rilascio di concessioni, licenze e permessi ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 34/1994, nell'ambito delle funzioni attribuite o delegate;
- j) a promuovere la partecipazione dei proprietari degli immobili compresi nel comprensorio allo svolgimento delle attività, anche esaminando le proposte, istanze o petizioni prodotte dagli stessi.

## Art. 2

### (Ambito territoriale)

La Comunità montana Mugello E1 (capofila) opera nel comprensorio di bonifica n. 17 Val di Sieve, identificato con la deliberazione Consiglio regionale del 15 ottobre 1996, n. 315 (Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle Province competenti. L.R. 34/94, art. n. 5 e art. n. 11), la cui superficie totale è indicata in 83.758 ha circa, che ricadono nelle province di Firenze (83.722 ha) e Prato (36 ha) e nei seguenti comuni: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vicchio e Vernio.

## Art. 3

### (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite di bonifica, difesa e regimazione idraulica, la Comunità montana Mugello E1 (capofila) istituirà all'interno del proprio bilancio un apposito centro di costo per la gestione di tali attività con specifici capitoli di entrata e di uscita a pareggio, separati dai capitoli riguardanti le restanti attività dell'ente. In particolare dovranno essere regolamentate le seguenti possibili fonti di finanziamento:

- a) fondi pubblici (europei, statali, regionali, provinciali, comunali e delle Comunità montane E1 ed E2 convenzionate) per il finanziamento di interventi di realizzazione nuove opere e manutenzione opere a carico pubblico;
- b) proventi dalla contribuzione ordinaria di bonifica per manutenzione (ordinaria) ed esercizio opere e quota parte finanziamento dell'attività consortile;
- c) proventi dalla contribuzione straordinaria di bonifica per la realizzazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) ed esercizio di opere a carico privato;
- d) proventi da privati ed enti pubblici a copertura della spesa per manutenzione (straordinaria e ordinaria) opere idrauliche classificate in terza, quarta e quinta categoria e quota parte finanziamento dell'attività consortile;
- e) proventi pubblici e privati per lo svolgimento delle altre attività consortili previste.

#### Art. 4

##### (Criteri per il riparto della contribuzione)

1. Per i tributi riferiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) la spesa a carico della proprietà consorziata per la realizzazione, la manutenzione, l'esercizio delle opere di competenza privata e le spese di funzionamento, nonché quelle relative alle altre finalità del consorzio, sempre di competenza privata, è ripartita, in ragione dei benefici, sulla base di apposito piano di classifica predisposto ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 34/1994.
2. Il piano di classifica è sottoposto alla preventiva pubblicazione ed all'approvazione della provincia competente a norma dell'articolo 29 della l.r. 34/1994.
3. Per la riscossione dei ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, la Comunità montana Mugello EI procederà nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione.
4. Nella deliberazione di riparto potrà altresì essere individuata una quota minima di contribuzione.
5. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere alla Comunità montana Mugello EI che, entro trenta giorni dal ricorso, provvede ad adottare apposito motivato provvedimento che sarà inviato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato.
6. Il ricorso non sospende l'esecutività del ruolo.
7. Le quote di riparto della spesa a carico dei privati interessati per manutenzione ordinaria e straordinaria di opere classificate in terza, quarta e quinta categoria sono determinate applicando apposito piano di riparto predisposto secondo quanto previsto dal r.d. 523/1904 e messe a ruolo con cadenza annuale.
8. Le quote a carico dei diversi enti pubblici interessati (regione, provincia e comune) a seguito di specifici accordi di programma dovranno risultare iscritte nei rispettivi bilanci.

#### Art. 5

##### (Forme di partecipazione pubblica e privata)

1. Per gli atti fondamentali inerenti l'attività di bonifica tra cui il piano di classifica degli immobili, la Comunità montana EI, prima della loro approvazione, convoca, a fini consultivi la conferenza dei sindaci dei comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica.
2. La comunità montana, oltre alle forme di partecipazione previste dalla normativa nazionale, nonché da altri articoli del presente regolamento, si impegna a promuovere azioni di conoscenza delle attività di bonifica mediante l'utilizzo di idonei mezzi di comunicazione ed anche mediante l'invio, a richiesta specifica, di proprie deliberazioni e di decreti dirigenziali riguardanti l'attività di bonifica.
3. Per quanto attiene la partecipazione di privati, la comunità montana, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere di autotutela, si impegna ad esaminare le istanze dei consorziati relative ai propri atti su richiesta sottoscritta da almeno l'1 per cento della totalità dei consorziati. In tal caso il presidente della comunità montana dovrà convocare l'organo competente della Comunità montana EI stessa al fine di proporre deliberazioni su un ordine del giorno contenente tutti gli oggetti precisati nella suddetta richiesta.
4. Nella richiesta di cui sopra dovranno essere indicati sino a tre nominativi di consorziati e/o esperti delegati dai richiedenti.
5. Essi dovranno produrre relazioni scritte contenenti i motivi dell'istanza e le eventuali proposte che dovranno essere illustrate in sede di seduta.
6. La comunicazione della convocazione della seduta dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui sopra e dovrà essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima anche ai suddetti delegati dei consorziati richiedenti.

7. L'organo competente prima di proporre deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno dovrà ascoltare i delegati; prima di proporre l'adozione di decisioni difformi da quelle indicate nella richiesta scritta di cui sopra ed illustrate dai delegati dei consorziati, l'organo competente dovrà sinteticamente indicare le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione. Tali ragioni saranno citate nella deliberazione della comunità montana.
8. Le decisioni dell'organo e le successive deliberazioni della Comunità montana E1 sull'istanza dovranno venire integralmente comunicate anche ai delegati dei consorziati richiedenti.
9. Nel caso in cui l'organo competente debba proporre l'adozione di provvedimenti su argomenti o problemi che interessino in modo particolare singole zone del comprensorio, il presidente – dietro richiesta degli interessati – dovrà convocare un'assemblea pubblica dei consorziati iscritti nel catasto consortile di quella zona, dando a tale convocazione adeguata pubblicità.
10. Nell'assemblea potranno essere invitati rappresentanti delle amministrazioni comunali e degli altri enti o associazioni operanti nella zona interessata.
11. La Comunità montana E1 nel deliberare sugli oggetti sottoposti alla consultazione dell'assemblea pubblica dovrà dare atto in motivazione delle proposte eventualmente deliberate dall'assemblea e sinteticamente esporre le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.

#### Art. 6

#### (Personale)

La Comunità montana E1 provvederà, all'interno del proprio organico, ad individuare la struttura organizzativa diretta da un dirigente da adibire alla gestione dell'attività di bonifica. Le spese relative al personale di cui sopra dovranno essere ripartite in ragione del beneficio ai sensi del precedente articolo 4.